



Federcasa

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

PensPlan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

88 - FONDO NAZIONALE PENSIONE A FAVORE DEI LAVORATORI DEL SETTORE DELL'IGIENE AMBIENTALE E DEI SETTORI AFFINI in forma abbreviata PREVIAMBIENTE

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
19/01/2000	20/03/2004	1%	elementi retributivi	1%	elementi retributivi	2%; 6,91% ¹	retribuzione utile al calcolo del TFR
21/03/2004	31/12/2006	1% ²	elementi retributivi	1%	elementi retributivi	2%; 6,91% ¹	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/01/2007	27/12/2017	1% ²	elementi retributivi	1%	elementi retributivi	2%; 6,91% ¹⁻³	retribuzione utile al calcolo del TFR
28/12/2017	ad oggi	1% ⁴	elementi retributivi	1%	elementi retributivi	2%; 6,91% ¹⁻³	retribuzione utile al calcolo del TFR

¹ Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

² CCNL 21/03/2004: "Il contributo a carico dell'Amministrazione è aumentato all'1,5% per tutti i lavoratori che incrementino il contributo a proprio carico almeno in pari misura."

³ Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

⁴ CCNL 28/12/2017: "Il contributo a carico dell'Azienda è aumentato fino al 2% per tutti i lavoratori che incrementino il contributo a proprio carico almeno in pari misura".

93 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO DEL TRENINO ALTO ADIGE in forma abbreviata LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
01/01/2007	27/12/2017	1% ²	elementi retributivi	1%	elementi retributivi	2%; 6,91% ¹⁻³	retribuzione utile al calcolo del TFR
28/12/2017	ad oggi	1% ⁴	elementi retributivi	1%	elementi retributivi	2%; 6,91% ¹⁻³	retribuzione utile al calcolo del TFR

¹ Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

² CCNL 21/03/2004: "Il contributo a carico dell'Amministrazione è aumentato all'1,5% per tutti i lavoratori che incrementino il contributo a proprio carico almeno in pari misura."

³ Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

⁴ CCNL 28/12/2017: "Il contributo a carico dell'Azienda è aumentato fino al 2% per tutti i lavoratori che incrementino il contributo a proprio carico almeno in pari misura".

Opzioni quota lavoratore

Dal 01/01/2007 l'art. 8, c. 2 del D.Lgs. 252/2005 prevede la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.

LABORFONDS

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
01/01/2007	ad oggi	- ¹	base imponibile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

¹ Il Fondo ha deliberato che a decorrere dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalla fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Destinatari

Al fine di individuare le tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo fare riferimento a quanto previsto

dallo Statuto e alla Nota informativa.

LABORFONDS

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

La contribuzione al Fondo è calcolata in percentuale, per 12 mensilità, sulla somma delle seguenti voci contrattuali riferite a ciascun livello di inquadramento: retribuzione base in vigore al 1° gennaio 1999; indennità di contingenza; un aumento periodico di anzianità.

CCNL 09/11/1999. La retribuzione da prendersi a base per il calcolo del TFR, comprende le seguenti tassative voci senza la possibilità di aggiungerne altre: retribuzione individuale mensile; 13a e 14a mensilità; indennità di cassa; indennità sostitutiva del preavviso.

VICENDE CONTRIBUTIVE

- Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicite (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

- Lo Statuto di PREVIAMBIENTE prevede che in caso di sospensioni del rapporto di lavoro per qualsiasi causale (cassa integrazione, aspettative, permessi ed altre assenze), permane l'associazione al Fondo e la relativa contribuzione a carico dell'impresa e del lavoratore socio è commisurata al trattamento economico previsto dal CCNL e/o dalle vigenti disposizioni di legge. Il Consiglio di Amministrazione disciplina le diverse fattispecie e le relative modalità di versamento delle contribuzioni.
- PREVIAMBIENTE: "E' facoltà del lavoratore versare in caso di disoccupazione una contribuzione meno elevata di quella stabilita dagli accordi collettivi. Le modalità saranno fissate da un regolamento che sarà adottato dal C.d.A."

COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE, DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI PUBBLICI ECONOMICI ADERENTI A FEDERCASA-ANIACAP

Indice:

06/11/2024 CCNL

28/12/2017 CCNL Testo definitivo

13/02/2007 CCNL Testo definitivo

21/03/2004 CCNL Accordo economico 2° biennio

14/03/2002 CCNL Testo definitivo

25/05/1999 CCNL Verbale integrativo

06/11/2024

Verbale di stipula

Il 06 novembre 2024 tra FEDERCASA e le ORGANIZZAZIONI SINDACALI FPS CISL, UIL FPL, FESICA-CONFESAL

Il lavoro, in tutte le sue forme e in tutti i suoi aspetti, è condizione essenziale per la dignità dell'uomo

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di Federcasa rappresenta uno degli strumenti fondamentali per la regolamentazione delle relazioni industriali all'interno delle aziende e degli enti di gestione del patrimonio immobiliare pubblico in Italia, associati alla nostra federazione che opera da anni nel campo dell'edilizia residenziale.

Attraverso questo Contratto, si disciplinano diritti e doveri dei lavoratori, le relazioni tra le parti sociali e gli strumenti per garantire stabilità, equità e sicurezza nel mondo del lavoro, con l'obiettivo di creare un equilibrio tra le esigenze aziendali e i diritti dei dipendenti.

Questo Contratto è il frutto di una lunga tradizione di relazioni sindacali in Italia, che mira a mantenere la centralità della dignità del lavoro e dei lavoratori all'interno del sistema economico e sociale.

Un principio profondamente radicato nella cultura italiana, come testimoniato dalle parole di Luigi Einaudi, uno dei padri fondatori della Repubblica e grande sostenitore dell'importanza del tema: "Il lavoro, in tutte le sue forme e in tutti i suoi aspetti, è condizione essenziale per la dignità dell'uomo."

Queste parole di Einaudi ne sottolineano il rilievo non solo come mezzo per ottenere un guadagno economico, ma soprattutto come strumento per valorizzare l'individuo, garantendo a ciascuno un ruolo attivo e dignitoso nella società.

In questo senso, il CCNL Federcasa, con la sua capacità di mediare tra le necessità delle aziende e i diritti dei lavoratori, si inserisce in una tradizione giuridica e morale che riconosce nel lavoro il cuore pulsante del progresso individuale e collettivo.

In questa sede, corre l'obbligo di ringraziare tutte le organizzazioni e le sigle, i membri della Commissione, i tecnici e collaboratori, la nostra struttura, che hanno consentito con il loro impegno a attività di giungere ad un risultato utile per tutti, in tempi così stretti, al solo fine di operare comunemente in favore degli interessi dei lavoratori, ma soprattutto degli assegnatari e delle loro famiglie cui sono rivolti i nostri servizi.

TITOLO IV TRATTAMENTO ECONOMICO

ART. 82 PREVIDENZA INTEGRATIVA

Premesso che:

- l'articolo 60 del CCNL Federcasa 9.7.1998 ha a suo tempo previsto la istituzione di un sistema di previdenza complementare sulla base dell'Accordo Federambiente sulla stessa materia;

- dal predetto Accordo è derivata la concreta costituzione di un Fondo Nazionale di previdenza complementare denominato Previambiente (atto costitutivo del 18.6.1998, studio notarile Atlante-Cerasi rep. n. 8194);

- tale fondo è regolato da apposito Statuto e che tale Statuto, unitamente alla relativa scheda informativa, è stato approvato dalla Commissione di vigilanza ex articolo 4, comma 6, D.Lgs. 124/1993 con delibera del 4.11.1998;

- il predetto Statuto, all'articolo 3, prevede che oltre ai lavoratori ed alle imprese del settore ambientale possono essere altresì associati lavoratori ed imprese di settori convenzionalmente denominati affini;

- il comma 3 dello stesso articolo individua espressamente quale "settore affine" quello dell'edilizia residenziale pubblica;

- il comma 4 dello stesso articolo 3 prevede che le quote di contribuzione rispettivamente a carico delle imprese

e dei lavoratori, nonché le specifiche modalità di adesione, siano regolati da apposito accordo;
- tale apposito Accordo è stato stipulato fra le Parti firmatarie del CCNL Federcasa 9.7.1998 in data 25.5.1999 e notificato al Fondo Previambiente, a cura di Federcasa, ai sensi del comma 4, articolo 3, del relativo Statuto.
Si conferma la seguente disciplina:

1. La contribuzione al Fondo è calcolata in percentuale, per 12 mensilità, sulla somma delle seguenti voci contrattuali riferite a ciascun livello di inquadramento:
 - a) retribuzione base in vigore al 1° gennaio di ciascun anno;
 - b) un aumento periodico di anzianità.
2. Tale contribuzione è dovuta nelle seguenti misure:
 - a) a carico dell'Azienda 1%;
 - b) a carico del lavoratore 1%.
3. Il contributo a carico dell'Azienda è aumentato fino al 2% per tutti i lavoratori che incrementino il contributo a proprio carico almeno in pari misura.
4. Il lavoratore può optare per un contributo a proprio carico maggiore di quello stabilito contrattualmente.
5. L'impresa comunicherà al lavoratore, tramite apposita indicazione sulla busta paga, l'entità delle trattenute effettuate a suo carico.
6. È, altresì, dovuta al Fondo una quota mensile dell'accantonamento del TFR pari al 2% della retribuzione utile a tale scopo, a valere ed in detrazione dell'accantonamento di legge.
7. Per i lavoratori di primo impiego, successivo al 28 aprile 1993, è dovuta al Fondo l'integrale destinazione del TFR a partire dalla decorrenza indicata dal successivo comma 9.
8. Per "lavoratori di primo impiego" agli effetti del comma precedente, si intendono i lavoratori privi, al 28 aprile 1993, di una posizione assicurativa.
9. Il Fondo comunicherà al lavoratore, almeno una volta l'anno, i versamenti effettuati a suo favore dall'impresa, distinguendo le quote a carico del lavoratore, quelle a carico dell'impresa e le quote TFR.
10. La contribuzione al Fondo di cui al presente articolo avrà decorrenza dal 1° gennaio 2000 ovvero dalla autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo da parte della Commissione di vigilanza di cui alla premessa, se successiva alla predetta data.
11. Per tutto quanto non regolato diversamente dal presente Accordo si fa rinvio alle disposizioni contenute nello Statuto del Fondo Previambiente, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
12. Previambiente adotterà quindi tutti i provvedimenti del caso, al fine di rendere operativa la iscrivibilità dei lavoratori e degli enti aderenti a Federcasa e le forme di partecipazione previste dallo Statuto.

28/12/2017

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 28/12/2017, tra FEDERCASA e FP-CGIL, FPS-CISL, UIL-FPL e FESICA-CONFSAL, si è stipulato il seguente CCNL per i dipendenti delle aziende, società ed enti pubblici economici aderenti a Federcasa
Il presente CCNL decorre dall'1/1/2016 e scadrà il 31/12/2018.

Art. 78 Previdenza integrativa

Premesso che:

- l'art. 60 del CCNL Federcasa 9/7/1998 ha a suo tempo previsto la istituzione di un sistema di previdenza complementare sulla base dell'Accordo Federambiente sulla stessa materia;
- dal predetto Accordo è derivata la concreta costituzione di un Fondo Nazionale di previdenza complementare denominato Previambiente (atto costitutivo del 18/6/1998, studio notarile Atlante- Cerasi rep. n. 8194);
- tale fondo è regolato da apposito Statuto e che tale Statuto, unitamente alla relativa scheda informativa, è stato approvato dalla Commissione di vigilanza ex art. 4, comma 6, D.Lgs. 124/1993 con delibera del 4/11/1998;
- il predetto Statuto, all'articolo 3, prevede che oltre ai lavoratori ed alle imprese del settore ambientale possono essere altresì associati lavoratori ed imprese di settori convenzionalmente denominati affini;
- il comma 3 dello stesso articolo individua espressamente quale "settore affine" quello dell'edilizia residenziale pubblica;
- il comma 4 dello stesso articolo 3 prevede che le quote di contribuzione rispettivamente a carico delle imprese e dei lavoratori, nonché le specifiche modalità di adesione, siano regolati da apposito accordo;
- tale apposito Accordo è stato stipulato fra le Parti firmatarie del CCNL Federcasa 9/7/1998 in data 25/5/1999 e notificato al Fondo Previambiente, a cura di Federcasa, ai sensi del comma 4, art. 3, del relativo Statuto.

Si conferma la seguente disciplina:

1. La contribuzione al Fondo è calcolata in percentuale, per 12 mensilità, sulla somma delle seguenti voci contrattuali riferite a ciascun livello di inquadramento:
 - a) retribuzione base in vigore all'1/1/2008;
 - b) un aumento periodico di anzianità.

2. Tale contribuzione è dovuta nelle seguenti misure :
 - a) a carico dell'Azienda 1%;
 - b) a carico del lavoratore 1%.
3. Il contributo a carico dell'Azienda è aumentato fino al 2% per tutti i lavoratori che incrementino il contributo a proprio carico almeno in pari misura
4. Il lavoratore può optare per un contributo a proprio carico maggiore di quello stabilito contrattualmente .
5. L'impresa comunicherà al lavoratore, tramite apposita indicazione sulla busta paga, l'entità delle trattenute effettuate a suo carico.
6. E', altresì, dovuta al Fondo una quota mensile dell'accantonamento del TFR pari al 2% della retribuzione utile a tale scopo, a valere ed in detrazione dell'accantonamento di legge.
7. Per i lavoratori di primo impiego, successivo al 28/4/1993, è dovuta al Fondo l'integrale destinazione del TFR a partire dalla decorrenza indicata dal successivo comma 9.
8. Per "lavoratori di primo impiego" agli effetti del comma precedente, si intendono i lavoratori privi, al 28/4/1993, di una posizione assicurativa.
9. Il Fondo comunicherà al lavoratore, almeno una volta l'anno, i versamenti effettuati a suo favore dall'impresa, distinguendo le quote a carico del lavoratore, quelle a carico dell'impresa e le quote TFR.
10. La contribuzione al Fondo di cui al presente articolo avrà decorrenza dall'1/1/2000 ovvero dalla autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo da parte della Commissione di vigilanza di cui alla premessa, se successiva alla predetta data.
11. Per tutto quanto non regolato diversamente dal presente Accordo si fa rinvio alle disposizioni contenute nello Statuto del Fondo Previambiente, che ne costituisce parte integrante e sostanziale .
12. Previambiente adotterà quindi tutti i provvedimenti del caso, al fine di rendere operativa la iscrivibilità dei lavoratori e degli enti aderenti a Federcasa e le forme di partecipazione previste dallo Statuto .

Note a verbale CCNL Federcasa 2016-2018 di Cgil-Fp Cisl-Fp Uil-Fpl e Confsal

- Nota a verbale CCNL Federcasa sulla previdenza integrativa -
Le OO.SS., nell'ottica di favorire lo sviluppo dell'istituto della previdenza integrativa, come testimoniato dall'inserimento, nel presente CCNL, di una accresciuta percentuale per i contributi volontari al Fondo pensione contrattuale, formulano il seguente proposito: di rivedere, nell'ambito del prossimo rinnovo contrattuale, il tema della base di calcolo dei contributi alla previdenza integrativa, aggiornandone i valori, fermi da ormai troppo tempo.

13/02/2007

ART. 76 - PREVIDENZA INTEGRATIVA

Premesso che:

- l'articolo 60 del CCNL Federcasa 9.7.1998 ha a suo tempo previsto la istituzione di un sistema di previdenza complementare sulla base dell'Accordo Federambiente sulla stessa materia;
- dal predetto Accordo è derivata la concreta costituzione di un Fondo Nazionale di previdenza complementare denominato Previambiente (atto costitutivo del 18.6.1998, studio notarile Atlante-Cerasi rep. n. 8194);
- tale fondo è regolato da apposito Statuto e che tale Statuto, unitamente alla relativa scheda informativa, è stato approvato dalla Commissione di vigilanza ex articolo 4, comma 6, D.Lgs. 124/1993 con delibera del 4.11.1998;
- il predetto Statuto, all'articolo 3, prevede che oltre ai lavoratori ed alle imprese del settore ambientale possono essere altresì associati lavoratori ed imprese di settori convenzionalmente denominati affini ;
- il comma 3 dello stesso articolo individua espressamente quale "settore affine" quello dell'edilizia residenziale pubblica;
- il comma 4 dello stesso articolo 3 prevede che le quote di contribuzione rispettivamente a carico delle imprese e dei lavoratori, nonché le specifiche modalità di adesione, siano regolati da apposito accordo;
- tale apposito Accordo è stato stipulato fra le Parti firmatarie del CCNL Federcasa 9.7.1998 in data 25.5.1999 e notificato al Fondo Previambiente, a cura di Federcasa, ai sensi del comma 4, articolo 3, del relativo Statuto.

Si conferma la seguente disciplina, di cui all'Accordo 25.5.1999 citato nella premessa:

1. La contribuzione al Fondo è calcolata in percentuale, per 12 mensilità, sulla somma delle seguenti voci contrattuali riferite a ciascun livello di inquadramento :
 - a) retribuzione base in vigore al 1° gennaio 1999;
 - b) indennità di contingenza;
 - c) un aumento periodico di anzianità .
2. Tale contribuzione è dovuta nelle seguenti misure :
 - a) a carico dell'Azienda 1%;
 - b) a carico del lavoratore 1%.
3. Il contributo a carico dell'Azienda è aumentato all'1,5% per tutti i lavoratori che incrementino il contributo a

proprio carico almeno in pari misura (Accordo 2.3.2004)

4. Il lavoratore può optare per un contributo a proprio carico maggiore di quello stabilito contrattualmente .

5. L'impresa comunicherà al lavoratore, tramite apposita indicazione sulla busta paga, l'entità delle trattenute effettuate a suo carico.

6. E', altresì, dovuta al Fondo una quota mensile dell'accantonamento del TFR pari al 2% della retribuzione utile a tale scopo, a valere ed in detrazione dell'accantonamento di legge.

7. Per i lavoratori di primo impiego, successivo al 28 aprile 1993, è dovuta al Fondo l'integrale destinazione del TFR a partire dalla decorrenza indicata dal successivo comma 9.

8. Per "lavoratori di primo impiego" agli effetti del comma precedente, si intendono i lavoratori privi, al 28 aprile 1993, di una posizione assicurativa .

9. Il Fondo comunicherà al lavoratore, almeno una volta l'anno, i versamenti effettuati a suo favore dall'impresa, distinguendo le quote a carico del lavoratore, quelle a carico dell'impresa e le quote TFR.

10. La contribuzione al Fondo di cui al presente articolo avrà decorrenza dal 1° gennaio 2000 ovvero dalla autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo da parte della Commissione di vigilanza di cui alla premessa, se successiva alla predetta data.

11. Per tutto quanto non regolato diversamente dal presente Accordo si fa rinvio alle disposizioni contenute nello Statuto del Fondo Previambiente, che ne costituisce parte integrante e sostanziale .

12. Previambiente adotterà quindi tutti i provvedimenti del caso, al fine di rendere operativa la iscrivibilità dei lavoratori e degli enti aderenti a Federcasa e le forme di partecipazione previste dallo Statuto .

21/03/2004

ARTICOLO 4

PREVIDENZA INTEGRATIVA

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 75 del CCNL 14.3.2002, il contributo a carico dell'Amministrazione è aumentato all'1,5% per tutti i lavoratori che incrementino il contributo a proprio carico almeno in pari misura .

14/03/2002

Art. 75 - Previdenza integrativa

Premesso che:

- l'art. 60 del CCNL FEDERCASA 9.7.98 ha a suo tempo previsto l'istituzione di un sistema di previdenza complementare sulla base dell'Accordo FEDERAMBIENTE sulla stessa materia;
- dal predetto accordo è derivata la concreta costituzione di un Fondo nazionale di previdenza complementare denominato PREVIAMBIENTE (atto costitutivo del 18.6.98, studio notarile Atlante-Cerasi rep. n. 8194);
- tale Fondo è regolato da apposito Statuto e che tale Statuto, unitamente alla relativa scheda informativa, è stato approvato dalla Commissione di vigilanza ex art. 4, comma 6, D.lgs. n. 124/93 con delibera del 4.11.98;
- il predetto Statuto, all'art. 3, prevede che oltre ai lavoratori e alle imprese del settore ambientale possono essere altresì associati lavoratori e imprese di settori convenzionalmente denominati affini ;
- il comma 3 dello stesso articolo individua espressamente quale "settore affine" quello dell'edilizia residenziale pubblica;
- il comma 4 dello stesso art. 3 prevede che le quote di contribuzione rispettivamente a carico delle imprese e dei lavoratori, nonché le specifiche modalità di adesione, siano regolati da apposito accordo;
- tale apposito accordo è stato stipulato fra le parti firmatarie del CCNL FEDERCASA 9.7.98 in data 25.5.99 e notificato al Fondo PREVIAMBIENTE, a cura di FEDERCASA, ai sensi del comma 4, art. 3 del relativo Statuto.

Si conferma la seguente disciplina, di cui all'accordo 25.5.99 citato nella premessa:

1. la contribuzione al Fondo è calcolata in percentuale, per 12 mensilità, sulla somma delle seguenti voci contrattuali riferite a ciascun livello d'inquadramento:
2. retribuzione base in vigore all'1.1.99;
3. indennità di contingenza;
4. un aumento periodico d'anzianità.
5. Tale contribuzione è dovuta nelle seguenti misure :
 - a) a carico dell'azienda 1%;
 - b) a carico del lavoratore 1%;
 - c) il lavoratore può optare per un contributo a proprio carico maggiore di quello stabilito contrattualmente .
6. L'impresa comunicherà al lavoratore, tramite apposita indicazione sulla busta paga, l'entità delle trattenute effettuate a suo carico.

7. È, altresì, dovuta al Fondo una quota mensile dell'accantonamento del TFR pari al 2% della retribuzione utile a tale scopo, a valere e in detrazione dell'accantonamento di legge.
8. Per i lavoratori di 1° impiego, successivo al 28.4.93, è dovuta al Fondo l'integrale destinazione del TFR a partire dalla decorrenza indicata dall'ultimo comma del presente articolo.
9. Per "lavoratori di 1° impiego" agli effetti del comma precedente, s'intendono i lavoratori privi, al 28.4.93, di una posizione assicurativa.
10. Il Fondo comunicherà al lavoratore, almeno 1 volta l'anno, i versamenti effettuati a suo favore dall'impresa, distinguendo le quote a carico del lavoratore, quelle a carico dell'impresa e le quote TFR.
11. La contribuzione al Fondo di cui al presente articolo avrà decorrenza dall'1.1.00 ovvero dalla autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo da parte della Commissione di vigilanza di cui alla premessa, se successiva alla predetta data.
12. Per tutto quanto non regolato diversamente dal presente accordo si fa rinvio alle disposizioni contenute nello Statuto del Fondo PREVIAMBIENTE, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
13. PREVIAMBIENTE adotterà quindi tutti i provvedimenti del caso, al fine di rendere operativa la iscrivibilità dei lavoratori e degli enti aderenti a FEDERCASA e le forme di partecipazione previste dallo Statuto.

25/05/1999

PREVIDENZA INTEGRATIVA

Visto l'art. 60 del CCNL FEDERCASA 9 luglio 1998, per la parte in cui prevede l'istituzione di un sistema di previdenza complementare sulla base dell'Accordo FEDERAMBIENTE sulla stessa materia.

Verificato che:

- dal predetto Accordo è derivata la concreta costituzione di un Fondo nazionale di previdenza complementare denominato Previambiente (atto costitutivo del 18.6.98, studio notarile Atlante-Cerasi rep. n. 8194);
- tale Fondo è regolato da apposito Statuto e che tale Statuto, unitamente alla relativa scheda informativa, è stato approvato dalla Commissione di vigilanza ex art. 4, comma 6, D.lgs. n. 124/93 con delibera del 4.11.98;
- il predetto Statuto, all'art. 3, prevede che oltre ai lavoratori e alle imprese del settore ambientale possono essere altresì associati lavoratori e imprese di settori convenzionalmente denominati affini;
- che il comma 3 dello stesso articolo individua espressamente quale "settore affine" quello dell'edilizia residenziale pubblica;
- che il comma 4 dello stesso art. 3 prevede che le quote di contribuzione rispettivamente a carico delle imprese e dei lavoratori, nonché le specifiche modalità di adesione, siano regolati da apposito accordo.

Si conviene quanto segue:

Articolo 1.

La contribuzione al Fondo è calcolata in percentuale, per 12 mensilità, sulla somma delle seguenti voci contrattuali riferite a ciascun livello di inquadramento:

- retribuzione base in vigore all'1.1.99;
- indennità di contingenza;
- un aumento periodico di anzianità.

Tale contribuzione è dovuta nelle seguenti misure:

- a carico dell'azienda 1%;
- a carico del lavoratore 1%.

In sede di rinnovo del CCNL le parti potranno modificare sia le voci contrattuali che le percentuali sopra indicate. Il lavoratore può optare per un contributo a proprio carico maggiore di quello stabilito contrattualmente. L'impresa comunicherà al lavoratore, tramite apposita indicazione sulla busta paga, l'entità delle trattenute effettuate a suo carico. E', altresì, dovuta al Fondo una quota mensile dell'accantonamento del TFR pari al 2% della retribuzione utile a tale scopo, a valere e in detrazione dell'accantonamento di legge. Per i lavoratori di 1° impiego, successivo al 28.4.93, è dovuta al Fondo l'integrale destinazione del TFR a partire dalla decorrenza indicata dall'ultimo comma del presente articolo. Per "lavoratori di 1° impiego" agli effetti del comma precedente, si intendono i lavoratori privi, al 28.4.93, di una posizione assicurativa. Il Fondo comunicherà al lavoratore, almeno 1 volta l'anno, i versamenti effettuati a suo favore dall'impresa, distinguendo le quote a carico del lavoratore, quelle a carico dell'impresa e le quote TFR. La contribuzione al Fondo di cui al presente articolo avrà decorrenza dall'1.1.2000 ovvero dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo da parte della Commissione di vigilanza di cui alla premessa, se successiva alla predetta data.

Articolo 2.

Per tutto quanto non regolato diversamente dal presente Accordo si fa rinvio alle disposizioni contenute nello Statuto del Fondo Previambiente, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Articolo 3.

Il presente Accordo sarà notificato, a cura di FEDERCASA, al Fondo Previambiente ai sensi del comma 4, art. 3, dello Statuto. Previambiente adotterà quindi tutti i provvedimenti del caso, al fine di rendere operativa l'iscrivibilità dei lavoratori e degli enti aderenti a FEDERCASA e le forme di partecipazione previste dallo Statuto .
